

TI_GERICHTE 52.2011.17 vom 23. November 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-11-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2011.17

FR: TI_GERICHTE 52.2011.17 du 23 novembre 2011

IT: TI_GERICHTE 52.2011.17 del 23 novembre 2011

Regeste

Sanzione amministrativa nei confronti del datore di lavoro - esclusione dalle procedure di cocorsi per futuri appalti pubblici per avere impiegato del personale straniero sprovvisto della necessaria autorizzazione

Erwägungen

E. 1

LLN di escludere RI 1 dalla partecipazione agli appalti pubblici di ogni livello per la durata di un anno, causa inosservanza grave della legislazione in materia di diritto degli stranieri. La ricorrente non contesta la materialità dell'infrazione commessa dal suo direttore. Ritiene però che la violazione della legge in materia di diritto degli stranieri commessa da quest'ultimo non possa essere annoverata tra quelle gravi previste all'art. 117 LStr e che pertanto la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 LLN non si giustifica. 4.2. L'impiego di lavoratori stranieri sprovvisti di permesso, essendo un reato per cui è comminata una pena detentiva fino ad un massimo di tre anni o una pena pecuniaria, è considerato quale delitto giusta l'art. 10 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e rappresenta pertanto un'infrazione senz'altro di rilievo della legge federale sugli stranieri. Il fenomeno del lavoro nero non va infatti assolutamente minimizzato, in quanto rappresenta una minaccia per la protezione dei lavoratori ed è all'origine di numerosi problemi di ordine economico e finanziario, come la perdita di introiti per il settore pubblico e la distorsione della concorrenza. Benché il lavoro nero sia in termini assoluti un reato di una certa gravità, il legislatore federale ha comunque voluto distinguere all'interno di questa fattispecie penale tra diversi gradi di infrazione. Come sopra illustrato (cfr. consid. 3), l'art. 117 cpv. 1 LStr opera infatti una chiara distinzione tra quella che deve essere considerata una violazione semplice, per la quale è prevista una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria (cpv. 1 prima frase), una violazione grave, per la quale è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 1 seconda frase), e una violazione reiterata di tale divieto (cpv. 2). Secondo il chiaro testo dell'art. 13 LLN, soltanto le infrazioni gravi o reiterate delle disposizioni legali in materia di assicurazioni sociali o di stranieri possono però comportare l'adozione nei confronti del datore di lavoro di provvedimenti amministrativi, quali l'esclusione a tempo determinato dalle procedure di concorso o la riduzione degli aiuti finanziari (cfr. FF 2002 3274-3277). Nei casi che non presentano una simile qualifica, tali misure non entrano invece in linea di conto. 4.3. Tornando al caso in esame, bisogna considerare che il direttore della ditta ricorrente è stato condannato alla pena pecuniaria di fr. 4'500.-, corrispondente a 45 aliquote di fr. 100.- ciascuna, per di più sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 800.- in quanto ritenuto colpevole di violazione dell'art. 117 cpv. 1 LStr. Ora, benché quest'ultima disposizione contempli sia la forma semplice (prima

frase), che quella aggravata (seconda frase) del reato in parola, da un attento esame del decreto d'accusa emanato il 30 novembre 2009 dal Procuratore pubblico non emergono indicazioni che inducano a ritenere che a _____ sia stato nell'occasione rimproverato l'adempimento di questa seconda fattispecie penale. In tale documento non viene in effetti fatto, nemmeno indirettamente, alcun accenno ad una violazione aggravata o in altro modo qualificata del divieto sancito dalla suddetta disposizione di legge, come invece avrebbe dovuto essere il caso se il magistrato penale avesse effettivamente voluto sanzionare il direttore della ditta insorgente per questo genere di reato. Inoltre l'entità della sanzione inflitta, oltre che a risultare contenuta nei limiti previsti per il caso di violazione semplice della legislazione sugli stranieri, sarebbe in ogni caso troppo lieve se dovesse concernere un'infrazione grave, la quale in concreto deve essere dunque esclusa. Ciò premesso, va detto che secondo prassi, l'autorità competente ad ordinare un provvedimento amministrativo non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Di regola essa non può valutare diversamente la fattispecie neppure dal punto di vista giuridico. In effetti laddove è chiamata a prendere in considerazione l'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è legata non solo all'accertamento dei fatti, ma anche alla qualifica giuridica operata in sede penale, quando questa dipende in maniera determinante dall'apprezzamento di circostanze che il giudice penale conosce meglio dell'autorità amministrativa. Questa giurisprudenza, la quale si riferisce soprattutto al settore delle revoche delle licenze di condurre (cfr. DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; 119 Ib 158 consid. 3c/bb; STF 6A.19/2006 del 16 maggio 2006 consid. 1), è senz'altro applicabile per analogia anche nel presente ambito, ferma comunque restando la possibilità per l'autorità amministrativa di distanziarsi a titolo eccezionale dalle conclusioni raggiunte in sede penale nel caso in cui le stesse dovessero apparire di primo acchito chiaramente destituite di qualsiasi fondamento, al punto da risultare addirittura arbitrarie. Situazione, questa, che però nel caso di specie non è assolutamente data, poiché alla luce di quanto emerge dagli atti, la scelta del Procuratore pubblico di pronunciare una condanna per violazione semplice del divieto di impiegare persone straniere sprovviste del necessario permesso appare del tutto corretta, data l'assenza di circostanze aggravanti ai sensi della prassi in materia che potevano giustificare una diversa qualifica del reato (in proposito si veda: Caterina Nägeli/ Nik Schoch, *Ausländischen Personen als Straftäter und Straftäterinnen*, in: Peter Uebersax e altri (curatori), *Ausländerrecht*, 2a ed. 2009, n. 22.57). In ogni caso tale decisione non può in alcun modo essere considerata arbitraria o frutto di una svista manifesta. Ritenuto dunque che non si giustifica un diverso giudizio da parte dell'autorità amministrativa sul grado di gravità dell'infrazione giudicata dall'autorità penale con decisione cresciuta in giudicato, l'USML non poteva né rimproverare all'insorgente di avere, attraverso il suo direttore, violato in maniera grave la normativa in materia di diritto degli stranieri, né di conseguenza adottare nei confronti della medesima un provvedimento di esclusione dalle procedure di concorso, ai sensi dell'art. 13 LLN. 5. 5.1. Stante quanto precede, il ricorso va di conseguenza accolto e la decisione dipartimentale, così come quella governativa che la tutela, annullate. 5.2. Visto l'esito, non si prelevano né tasse, né spese (art. 28 LPamm). Lo Stato del Cantone Ticino dovrà però rifondere all'insorgente, assistita da un'avvocata iscritta nell'apposito registro, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza sono annullate: 1.1. la risoluzione 7 dicembre 2010 (n. 6276) del Consiglio di Stato; 1.2. la decisione 18 ottobre 2010 (Dec. 02/2010 SLN N. 306/2010) dell'Ufficio per

la sorveglianza del mercato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia. 2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.